

**ORIGINALE DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 46 del 26 MAGGIO 2016**

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONI DI AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI, ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DI DIVERTIMENTO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 LEGGE337/1968

L'anno 2016 e questo giorno 26, del mese di MAGGIO, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 23 Maggio 2016 prot. n. 24658 dal Presidente del C.C. si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica, di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Comunale Marzuillo EmilioStefano nella qualità di Presidente del C.C.

Cuomo Giuseppe - SINDACO - Presente

Ciampa Guglielmina	Componente del Consiglio	Presente
Di Prisco Luigi	Componente del Consiglio	Assente
Acampora Alessandro	Componente del Consiglio	Assente
Palomba Rachele	Componente del Consiglio	Presente
Gargiulo Mariano	Componente del Consiglio	Presente
Marzuillo Emilio Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Pontecorvo Mariano	Componente del Consiglio	Presente
Cuomo Federico	Componente del Consiglio	Presente
Maddaluno Orsola Anna	Componente del Consiglio	Presente
Ioviero Giuseppina Desiree	Componente del Consiglio	Presente
Fiorentino Lorenzo	Componente del Consiglio	Presente
Di Leva Salvatore	Componente del Consiglio	Assente
De Nicola Raffaella	Componente del Consiglio	Assente
Fiorentino Antonino	Componente del Consiglio	Presente
Mauro Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Fiorentino Marco	Componente del Consiglio	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 12 oltre il Sindaco ed Assenti N. 4

Giustificano l'assenza i Sigg.ri Consiglieri comunali: De Nicola Raffaella – Acampora Alessandro.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Elena Inserra, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Cancellieri Maria Raffaella – De Angelis Maria Teresa.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.



Il Presidente introduce il seguente argomento: Modifica Regolamento per il rilascio delle concessioni per l'occupazioni di aree comunali per l'installazione di Circhi Equestri, Attività dello Spettacolo Viaggiante e Parchi di Divertimento ai sensi dell'art.9 comma 5 legge 337/1968.

Dopo l'intervento del Sindaco si apre la discussione.

* Durante la discussione entra in aula il Consigliere DI LEVA Salvatore e conseguentemente i Consiglieri presenti sono n.13 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.3 *

* Al termine della discussione e delle dichiarazioni di voto e quindi prima della votazione escono dall'aula i Consiglieri FIORENTINO Marco, MAURO Francesco, FIORENTINO Antonino e DI LEVA Salvatore e conseguentemente i Consiglieri presenti sono n.9 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.7 *

* Entra in aula l'Assessore COPPOLA Massimo *

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera che si allega;

VISTA la relazione istruttoria che si allega;

VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

VISTO il parere di regolarità contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

VISTO il parere dei Revisori dei Conti che si allega;

UDITI gli interventi;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 9 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 7

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

in conformità della proposta.

II CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente successiva e separata votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 9 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n. 7
Voti favorevoli: n. 10
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

DELIBERA

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Gli interventi sono riportati nel testo del resoconto integrale della seduta, trascritto dalla registrazione audio della seduta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Avv. Emiliostefano Marzuillo)




IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Elena Inserra)



Comune di Sorrento
Provincia di Napoli
Ufficio Avvocatura



Al Presidente del Consiglio Comunale
S e d e

Oggetto: proposta modifica regolamento.

Si trasmette, in allegato, la seguente proposta di deliberazione corredata dei pareri tecnico, contabile e dei revisori da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta:

- 1) Modifica regolamento per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree comunali per l'installazione di circhi equestri, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento ai sensi dell'art. 9 comma 5 legge 337/1968.

Il Dirigente del IV Dipartimento ad interim
Dott. Antonino Giammarino

visto 19/5/16
[Handwritten signature]

Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: Modifica Regolamento per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree comunali per l'installazione di Circhi Equestri, Attività dello Spettacolo Viaggiante e Parchi di Divertimento ai sensi dell'Art. 9 comma 5 legge 337/1968

IL SINDACO

Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del IV Dipartimento ad interim Dott. Giammarino e del Titolare P.O. Arch. De Stefano;

visto il Regolamento Comunale per il rilascio delle concessioni e per l'occupazione di aree comunali per l'installazione di circhi equestri, attività dello spettacolo e parchi di divertimento approvato con deliberazione consiliare n.74 del 27.11.2006 e parzialmente modificato prima con deliberazione consiliare n. 48 del 30.12.2009 e poi con deliberazione consiliare n.32/2015;

vista la richiesta prot.n. 5419/2016 con la quale il Dirigente del Dipartimento Attività Produttive ha richiesto parere legale all'Ufficio Avvocatura in relazione ai criteri di aggiudicazione di cui all'art. 29 del vigente Regolamento come modificato con la Delibera C.C.n.32/2015 afferente le attività di 'spettacolo viaggiante' - Trenino Lillipuziano a percorso libero su itinerario cittadino;

visto il parere legale prot. n. 10839/2016 nel quale con ampia e condivisibile argomentazione è stato, tra l'altro, suggerito di :

"modificare il Regolamento approvato con Delibera C.C.n.32/2015 prevedendo espressamente l'obbligatorietà dell'indizione della gara volta all'affidamento della concessione e l'eliminazione del suindicato criterio di cui all'art.29 comma I lett. A";

ritenuto a riguardo:

- a) di condividere le argomentazioni rese sia nel parere legale prot.n.10839/2016 sia nella conseguente relazione istruttoria a firma del Dirigente del IV Dipartimento ad interim Dott. Giammarino e del Titolare P.O. Arch. De Stefano;
- b) di modificare conseguentemente - nei termini di cui allo schema allegato A - gli artt.4,24,26,27,29 comma I del vigente " *Regolamento per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree comunali per l'installazione di circhi equestri, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento*" come risultante a seguito delle Delibere C.C.n.74/2006,n.48/2009,n.32/2015;
- c) di modificare l'art. 29, c.1 del Regolamento con l'eliminazione del criterio



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

lett. a) “anzianità di frequenza con lo stesso tipo di attrazione nel Comune di Sorrento sul percorso già assegnato”;

propone di deliberare

a) di modificare il Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l’occupazione di aree comunali per l’installazione di circhi equestri, attività dello spettacolo e parchi di divertimento approvato con deliberazione consiliare n.74 del 27.11.2006 e parzialmente modificato con deliberazione consiliare n. 48 del 30.12.2009 e poi con deliberazione consiliare n. 32/2015, come indicato in premessa e come riportato nell’allegato A;

b) di dare atto che, a seguito delle intervenute modifiche, il testo del Regolamento predetto è quello di cui all’allegato A;

c) di dare atto che, l’entrata in vigore del Regolamento nella sua nuova formulazione fa salvi gli effetti giuridici dei procedimenti amministrativi già avviati ai sensi del Regolamento come da ultimo modificato con la Delibera C.C. n. 32/2015

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Cuomo



Oggetto: Modifica Regolamento per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree comunali per l'installazione di Circhi Equestri, Attività dello Spettacolo Viaggiante e Parchi di Divertimento ai sensi dell'Art. 9 comma 5 legge 337/1968

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con Regolamento Comunale ex L. n. 337/1968 il Comune di Sorrento ha disciplinato il rilascio delle concessioni e per l'occupazione di aree comunali per l'installazione di circhi equestri, attività dello spettacolo e parchi di divertimento approvato.

Tale regolamentazione è stata oggetto della deliberazione consiliare n.74 del 27.11.2006 parzialmente modificata prima con deliberazione consiliare n. 48 del 30.12.2009 e poi con deliberazione consiliare n.32/2015.

In particolare con la citata deliberazione consiliare n.32/2015 è stata modificata la disciplina dell'attività del c.d. 'spettacolo viaggiante' - Trenino Lillipuziano a percorso libero su itinerario cittadino (Titolo IV).

Con istanza prot.n. 5419/2016 il Dirigente dell'Ufficio Attività Produttive inoltrava richiesta di consulenza legale all'Ufficio Avvocatura al fine di ottenere delucidazioni in merito ai criteri di valutazione previsti nel suddetto Regolamento Comunale, come modificato dalla citata delibera n.32/2015, al fine dell'assegnazione della concessione per l'esercizio dell'attività di 'spettacolo viaggiante' - Trenino Lillipuziano a percorso libero su itinerario cittadino.

Con parere prot.n.10839/2016 l'Ufficio Avvocatura non solo offriva riscontro al quesito posto nell'istanza prot.n. 5419/2016 ma esprimeva ampie considerazioni sulla materia in questione suggerendo - in particolare - la modifica del vigente Regolamento come risultante a seguito della delibera n.32/2015.

Il parere legale evidenzia, anche alla luce di citata Giurisprudenza Amm.va e di interventi da parte dell'ANAC, la necessità di modifica del vigente Regolamento prevedendosi, in primis, espressamente l'indizione di apposita pubblica selezione al fine del rilascio del titolo concessorio per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.

Le condivisibili argomentazioni esposte nel parere sono ovviamente finalizzate a favorire la massima concorrenza tra gli operatori e la trasparenza dell'azione pubblica alla luce dell'innegabile interesse economico e commerciale che il rilascio del titolo comunale riveste per gli operatori del settore.

Il parere legale, poi, alla luce dell'oggetto della richiesta di consulenza di cui alla nota prot.n. 5419/2016, evidenzia la necessità che il Regolamento sia oggetto di espressa modifica anche in relazione all'art.29 che contempla i criteri di aggiudicazione della concessione afferente lo 'spettacolo viaggiante'.

Come emerge dalla lettura del citato art.29 del vigente Regolamento Comunale, tra i 'criteri di valutazione' è previsto il seguente : lett. A) *“anzianità di frequenza con lo stesso tipo di attrazione nel Comune di Sorrento sul percorso già assegnato : punti 2 per ogni anno di anzianità fino ad un massimo di punti 10”* ; lett. B) *“anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante : punti 2 per ogni anno di anzianità fino ad un massimo di punti 10”*)

L'art. 29 comma I quindi contempla accanto ai criteri volti a valorizzare l'offerta *ex se* (lettere c,d,e,f,g,h,i,) due criteri - quali per l'appunto quelli previsti dalle citate lett. A e B - afferenti la qualità meramente soggettiva dell'operatore economico/concorrente che abbia già svolto l'attività in questione finanche a favore dell'Ente stesso nel territorio comunale.

Nel parere legale è sul punto condivisibilmente rilevato che l'anzianità di servizio/frequenza richiamata nell'art.29 lett. A del vigente Regolamento possa essere espunta dai criteri di valutazione anche alla luce delle argomentazioni rese dall'ANAC con la citata determina n.12/2015 in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Tale valutazione legale è esternata alla luce del fatto che già il criterio di cui alla lettera B) nonché quello di cui al penultimo comma dell'art.29 (che non contengono 'limitazioni' territoriali di sorta) sono idonei, congrui e sufficienti al fine di 'valorizzare' la condizione soggettiva dell'operatore e l'esperienza maturata (nei limiti di quanto consentito dalla più moderna Giurisprudenza e dall'ANAC); tutto ciò con indubbio vantaggio per lo spirito concorrenziale, di massima partecipazione, di qualità della singola offerta presentata che devono sempre caratterizzare una corretta competizione tra imprese nei rapporti con la PA.


L'approfondimento operato dall'Ufficio Avvocatura rende quindi necessaria la modifica del vigente Regolamento Comunale nei termini di cui al punto 3) delle conclusioni esposte nel parere legale prot.n. 10839/2016.

Tanto si relaziona per le conseguenti decisioni di competenza.

Il Dirigente del IV Dipartimento ad interim
Dott. Antonino Giammarino



Il Titolare P.O.
Arch. Daniele De Stefano



COMUNE DI SORRENTO

PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
PER L'OCCUPAZIONE DI AREE COMUNALI PER
L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI,
ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DI
DIVERTIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 COMMA 5,
LEGGE 18.03.1968 N.337

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	DEFINIZIONI
Art. 2	DETERMINAZIONE DELLE AREE
Art. 3	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
Art. 4	MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE AREE

TITOLO II DISCIPLINA DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 5	PARCHI DI DIVERTIMENTO SU AREA PUBBLICA
Art. 6	PARCHI DI DIVERTIMENTO SU AREA PRIVATA
Art. 7	TIPOLOGIA DELLE ATTRAZIONI
Art. 8	COMPONENTI DEL PARCO
Art. 9	RAPPRESENTANZE SINDACALI E COMMISSIONE INTERNA
Art. 10	DOMANDE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
Art. 11	CRITERI PREFERENZIALI
Art. 12	OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Art. 13	RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E COMPETENZA DEGLI UFFICI COMUNALI
Art. 14	SANZIONI

TITOLO III DISCIPLINA DEI CIRCHI EQUESTRI

Art. 14	PREMESSE
Art. 16	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Art. 17	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Art. 18	CRITERI PREFERENZIALI
Art. 19	ATTIVITA' COMPLEMENTARI
Art. 20	OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI
Art. 21	SANZIONI

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ESERCITATA SU ITINERARI COMUNALI

Art. 22	DEFINIZIONE
Art. 23	MODALITA' ORGANIZZATIVE
Art. 24	MODALITA' ASSEGNAZIONE ITINERARI
Art. 25	REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Art. 26	DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
Art. 27	CAUSE DI INAMMISSIBILITA' ALLA SELEZIONE
Art. 28	COMMISSIONE GIUDICATRICE

Art. 29	CRITERI DI VALUTAZIONE
Art. 30	CONCESSIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 31	DURATA DELLA CONCESSIONE E RELATIVO CANONE
Art. 32	DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
Art. 33	RAPPRESENTANZA
Art. 34	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Art. 35	CAUZIONI
Art. 36	CAUSE DI DECADENZA E REVOCA
Art. 37	PERCORSO E TARIFFE
Art. 38	RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO
Art. 39	VIGILANZA E CONTROLLI
Art. 40	SANZIONI E PENALI

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 41	CONTROVERSIE
Art. 42	NORME TRANSITORIE
Art. 43	DISCIPLINA NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, PARCHI E GIARDINI
Art. 44	SANZIONI – NORME ACCESSORIE
Art. 45	ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Definizioni

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, comprese nell'Elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n° 337, approvato con Decreto del "Ministero per i beni e le attività culturali" aggiornato alla data del 29 ottobre 2003.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione delle aree comunali per l'esercizio dei parchi divertimento, circhi equestri, e dello spettacolo viaggiante in genere nel territorio del Comune di Sorrento. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento, che restano disciplinati dalla normativa vigente in materia e dagli artt. 86 e 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (d'ora innanzi denominato per brevità T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Art. 2 - Determinazione delle aree

Le attività di cui all'art. 1 possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, da apposito atto di G.M., ai sensi dell'art. 9 della legge 337/68.

L'elenco delle aree disponibili è aggiornato, nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui al sopra citato art.9, con apposita delibera di Giunta Comunale.

Tali aree, possono essere destinate ad altri scopi, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, nei periodi in cui non sono utilizzate dalle attività dello spettacolo viaggiante.

Art. 3 – Requisiti per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante

L'esercizio dell'attività, disciplinata dal presente Regolamento è subordinato al possesso della "Licenza per l'esercizio dello spettacolo viaggiante", rilasciata ai sensi dell'art. 69, 116 e 141 del citato T.U.L.P.S., nonché dell'art. 19 - comma 1 - n. 6, e comma 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, previa acquisizione della prescritta relazione tecnica dell'impianto.

Art. 4 – Modalità di concessione delle aree

L'occupazione delle aree di cui all'art. 2 è subordinata all'indizione di pubblica selezione resa nota con apposito avviso pubblico, al conseguente rilascio della "concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" al pagamento del relativo canone ai sensi del vigente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 28/03/2003 e gli ulteriori canoni e tributi, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

E' vietata la sub - concessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Le modalità di concessione delle aree per lo spettacolo viaggiante sono determinate dal presente regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale, sentite le OO.SS. di categoria.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 5 - Parchi di divertimento su area pubblica

I parchi di divertimento, nelle aree di cui al precedente articolo 2, sono da considerarsi temporanei e potranno esercitarsi esclusivamente nei periodi e negli orari di volta in volta indicati dall'Amministrazione Comunale, sulla base del parere del Dirigente della Polizia Municipale, al fine di contemperare i molteplici interessi, in relazione alla stagione, al traffico ed alle altre manifestazioni previste nel territorio comunale.

La durata massima consecutiva di concessione delle attrazioni nel parco è determinata in giorni 30, salvo proroghe concedibili, in assenza di motivi ostativi, dall'Amministrazione Comunale e comunque nel limite di 120 giorni l'anno, come stabilito dall'art.25 co.4 D.M. 23.5.2003.

In concomitanza con lo svolgimento dei parchi tradizionali non possono essere svolte altre manifestazioni sulle medesime aree, salvo motivata decisione dell'Amministrazione Comunale.

Il parco divertimento, può essere organizzato e gestito direttamente da persone fisiche o giuridiche

Art. 6 - Parchi di divertimento su area privata

I parchi di divertimento potranno svolgersi su area privata, della quale ne sia dimostrata la disponibilità e sia dichiarata idonea ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi, quest'ultimi relativi alla sicurezza, incolumità delle persone, rispetto delle norme relative alla quiete pubblica specifica del luogo e del periodo, alla viabilità pedonale e veicolare. La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al successivo art.10 ed integrata con la documentazione relativa alla disponibilità dell'area da occupare e la certificazione preventiva di agibilità.

Art. 7 - Tipologia delle attrazioni

La tipologia delle attrazioni presenti nei parchi è contenuta nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e successive modifiche e integrazioni.

L'indicazione delle particolarità tecnico - costruttive, le caratteristiche funzionali e la denominazione delle attrazioni sono quelle previste dall'elenco sopra citato, aggiornato periodicamente dall'autorità competente.

Art. 8 – Componenti del parco

L'Amministrazione Comunale, determina la composizione del parco divertimenti, in relazione all'area disponibile cui al precedente articolo 2, sulla base delle domande pervenute e della graduatoria di merito redatta ai sensi del successivo art.11.

Al fine di garantire una presenza equilibrata, all'interno dell'area del parco, possono essere contemporaneamente presenti:

grandi attrazioni fino ad massimo di 2 attrazioni e diverse tra loro;

medie attrazioni fino ad un massimo di 5 attrazioni e diverse tra di loro;

piccole attrazioni fino ad un massimo di 10 attrazioni e diverse tra di loro;

tali attrazioni costituiranno il parco divertimento temporaneo di terza categoria, formato ai sensi dell' art.26 D.M. 23.5.2003.

Gli apparecchi di piccolissime dimensioni, se richiesti a completamento di grandi, medie e piccole attrazioni, possono essere autorizzati in deroga ai limiti sopra citati.

Nel parco è consentita, come complementare, non più di n. 1 struttura di ristoro per l'attività di somministrazione di bevande non alcoliche, tipo "D", di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 e non più di n. 2 banchi per la vendita di torrone, dolci, pop-corn e similari.

La concessione delle attività complementari è subordinata al possesso delle autorizzazioni per la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande e degli ulteriori requisiti prescritti dalle norme di legge

e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 9 - Rappresentanze sindacali e commissione interna

L'Amministrazione Comunale, almeno trenta giorni prima dell'inizio del parco, convoca le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di Categoria in ordine:

1. alla definizione del calendario, agli orari di apertura e chiusura del parco;
2. alla composizione del parco;
3. all'esame delle domande;
4. all'organizzazione del parco nel rispetto delle norme di legge e nei limiti fissati dal presente regolamento.

Il parere delle OO.SS. è obbligatorio, ma non vincolante.

Delle determinazioni assunte nel corso delle riunioni con le OO.SS. viene redatto apposito verbale.

Le associazioni ed i singoli partecipanti ai parchi possono eleggere una "commissione interna" che collabora con l'Amministrazione Comunale per l'ordinata gestione del Parco stesso.

Tale commissione non ha comunque competenze riservate per Legge alle OO.SS. di categoria.

Art. 10 - Domande per il rilascio della concessione

Le domande per ottenere la concessione di suolo temporaneo allo svolgimento dell'attività nel parco, devono essere presentate non oltre trenta giorni naturali consecutivi antecedenti la data di svolgimento del parco.

Le domande devono contenere i seguenti elementi:

1. generalità complete del richiedente;
2. residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni, recapito telefonico;
3. codice fiscale o partita iva;
4. estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese;
5. la dichiarazione di insussistenza delle cause preclusive di cui all'art. 11 T.U.L.P.S.;
6. la dichiarazione dell'assenza di cause di impedimento ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.5.1965 n.575 e successive modificazioni;
7. periodo per il quale viene richiesta la concessione;
8. denominazione ministeriale dell'attrazione e specificazione del gioco richiesto;
9. misura di ingombro totale dell'attrazione, comprensiva di eventuali sporgenze, pedane, spazi di servizio, di sicurezza, ecc.;
10. dichiarazione attestante la presentazione di specifica domanda per l'occupazione di suolo pubblico (detta domanda può essere presentata anche dal Presidente o Rappresentante legale di Associazioni legalmente costituite);
11. relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o geometri, che attesta la rispondenza dell'impianto in possesso dell' esercente, alle regole tecniche stabilite con decreto di cui all'elenco della legge 337 del 1968.

Alla domanda dovranno essere altresì allegati, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

- a) copia autenticata della licenza rilasciata, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., dal Comune di residenza o sede legale, in caso di società, oppure dichiarazione temporaneamente sostitutiva del possesso della licenza debitamente rinnovata per l'anno in corso, nonché copia autentica dell'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento di cui all'articolo 8 D.P.R. n.394/94, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante il suo possesso (tali copie autenticate dovranno essere comunque presentate, pena l'esclusione, in caso di esito favorevole dell'istanza).
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ove l' esercente dichiara di essere proprietario dell'attrazione e di non essere titolare di autorizzazioni comunali e/o di pubblica sicurezza per l'esercizio di altre attività, sia pure complementari, ovvero non svolga professionalmente altre attività;
- c) dichiarazione temporanea sostitutiva del possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi, oppure, in allegato, copia della polizza stessa;
- d) planimetria della struttura, unitamente alla descrizione del materiale utilizzato (telone, tubi, ecc...)

ed alla documentazione necessaria all'ottenimento della licenza di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;

- e) rilievi fotografici dell'attrazione, qualora non sia già stata presentata nei precedenti anni;
- f) copia del collaudo statico dell'attrazione, in corso di validità;
- h) relazione dell'impianto elettrico e schema generale unifilare in corso di validità.

Ai fini dell'istruttoria delle richieste, l'ufficio comunale potrà richiedere ulteriori documentazioni.

Se non prodotte in sede di domanda, le copie autenticate di cui alle lett. a) e c) dovranno essere comunque presentate, in caso di esito favorevole dell'istanza, prima dell'inizio dell'occupazione.

L'inizio dell'attività è subordinato al preventivo rilascio della licenza di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S., al pagamento della cauzione prevista al successivo art.12.

Eventuali spazi vuoti non assegnati, nell'area adibita a parco, potranno essere concessi ad altri richiedenti nel rispetto dei limiti numerici indicati all'art. 8.

Art. 11 - Criteri preferenziali

In caso di domande concorrenti, l'Amministrazione si riserva di chiedere agli interessati di relazionare sulle circostanze di cui ai punti che seguono, si da rendere possibile la redazione di una graduatoria.

La graduatoria sarà redatta attribuendo a ciascuna domanda un punteggio, fino al massimo di punti 80, determinato nel modo seguente:

- a) punti 2 per ciascuna presenza annuale in un parco, con la medesima attrazione negli ultimi dieci anni (max. punti 40);
- b) punti 2 per ciascuna presenza, con attrazione diversa negli ultimi dieci anni (max. punti 20);
- c) punti 2 per ogni anno di appartenenza alla categoria degli spettacoli viaggianti, rilevabile dalla licenza o da valide certificazioni in possesso del richiedente (max. punti 20);

Nel caso il richiedente, sia stato concessionario di più attrazioni nello stesso anno, non sono assegnati ulteriori punti.

La sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo (anche di maggiore dimensioni fino ad un massimo del 10%), comporta il mantenimento dell'anzianità di presenza maturata.

Nel caso di sostituzione con altra di tipo diverso o di dimensioni superiori, l'anzianità di presenza maturata è considerata nulla.

A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la maggiore anzianità di appartenenza alla categoria.

Art. 12 - Obblighi e divieti

L'autorizzazione amministrativa e la concessione di suolo pubblico devono essere esposte nell'attrazione in luogo ben visibile al pubblico ed esibiti ad ogni richiesta degli addetti al controllo.

E' vietato l'ingresso nell'area del parco, ai veicoli, alle carovane abitazioni, ai carriaggi ed alle attrazioni che non siano state preventivamente autorizzate.

L'orario di apertura e chiusura, definito dall'Amministrazione Comunale, deve essere osservato obbligatoriamente da tutti i concessionari e reso pubblico mediante idonei cartelli collocati in luogo ben visibile.

E' vietato l'utilizzo di animali come premi nei giochi del tiro a segno o simili nei parchi divertimento.

All'interno del parco e delle attrazioni è altresì vietato l'utilizzo di animali in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre, nonché in esibizioni all'interno di zoo ambulanti.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme igienico - sanitarie e a garantire la tenuta delle proprie attrazioni in condizioni di decorosità e di perfetta efficienza e funzionalità.

Il concessionario dovrà altresì provvedere alla costante pulizia dell'area occupata dall'attrazione, collocando appositi contenitori, idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti, per il successivo conferimento al servizio raccolta r.s.u.

Dovrà inoltre collocare un numero di contenitori idonei all'utilizzo da parte del pubblico.

Il Concessionario è tenuto al rispetto dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché dei regolamenti di Polizia Urbana, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

Il concessionario dovrà evitare che l'attrazione possa costituire elemento di disturbo al parco stesso o che

possa costituire motivo di documentata immoralità e/o buonc costume.

L'uso di altoparlanti e di impianti di amplificazione è consentito esclusivamente all'interno della struttura e nel rispetto dei limiti di rumorosità consentiti dalla normativa vigente in materia.

Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'assoluta incolumità dei visitatori, essendo l'unico responsabile di eventuali danni causati a cose e/o persone all'interno dell'attrazione.

Il concessionario manleva l'Amministrazione Comunale da ogni danno causato a terzi per effetto dell'occupazione e dell'attività esercitata.

Allo scadere del termine della concessione il titolare del parco di divertimenti dovrà sgomberare l'area, che dovrà essere lasciata in condizioni di perfetto ordine e pulizia.

I concessionari, entro e non oltre la data di inizio occupazione, dovranno versare un deposito cauzionale o prestare apposita fideiussione bancaria o assicurativa, con le modalità di cui al successivo articolo 35, per un importo di € 3000,00 - € 2000,00 - € 1000,00, rispettivamente per grandi, medie e piccole attrazioni, a tutela di eventuali danni che possano essere arrecati al patrimonio pubblico o trattenuta a conguaglio di ulteriori oneri dovuti.

La cauzione sarà restituita entro 30 giorni dal termine dell'occupazione, previo tacito nulla osta dei competenti uffici comunali, dopo aver accertato lo stato dell'area precedentemente occupata e che non vi siano ulteriori addebiti a carico del concessionario.

Art. 13

Responsabilità del procedimento e competenza degli uffici comunali

La competenza per l'organizzazione dell'attività, l'assegnazione dei percorsi ed il rilascio delle autorizzazioni di esercizio è attribuita al personale comunale, in base al "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Alla Polizia Municipale ed agli altri organi preposti ai controlli è affidata la vigilanza sullo svolgimento dell'attività, per quanto riguarda l'ordine, la sicurezza pubblica, la viabilità ed il rispetto delle norme.

Art. 14 – Sanzioni

Qualora non sia diversamente disposto da leggi o da altri regolamenti comunali, per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, fatte salve le denunce all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Per reiterate violazioni, l'Amministrazione Comunale, nella persona del Dirigente competente, potrà anche disporre, motivandola, la sospensione temporanea dell'attrazione fino a 30 giorni e, nel caso di gravi violazioni potrà disporre la revoca immediata della concessione e l'esclusione dai parchi del

Comune per un periodo massimo di due anni. Il provvedimento di revoca della concessione comporta l'annullamento dell'anzianità di presenza precedentemente maturata.

TITOLO III

DISCIPLINA DEI CIRCHI EQUESTRI

Art. 15 – Premessa

Sono attività circensi quelle previste dalla L.18/3/68 n. 337, dalle circolari Ministeriali n. 4 del 4/6/86 e del 27/9/89 n. 4803/tb30 e successive modifiche e integrazioni.

Gli spettacoli circensi ed equestri potranno essere svolti, all'interno dell'area di cui al precedente art. 2 o in alternativa, su un'area privata, della quale ne sia dimostrata la disponibilità e sia dichiarata idonea ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi, quest'ultimi relativi alla sicurezza, incolumità delle persone, rispetto delle norme relative alla quiete pubblica specifica del luogo ed alla viabilità pedonale e veicolare.

L'installazione dei circhi equestri, anche in aree private, dovrà avvenire esclusivamente nel periodo tra il 1 ottobre ed il 31 gennaio.

Nell'arco del suddetto periodo potranno essere ammessi al massimo due circhi, i quali potranno esercitare ognuno per un periodo massimo di 7 giorni consecutivi. Il secondo circo ammesso potrà essere autorizzato non prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dal termine della concessione del precedente.

Eventuali deroghe ai suddetti periodi ed al numero massimo dei circhi annuali, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, per particolari manifestazioni, verificata l'inesistenza di problemi o impedimenti sia di ordine materiale che di prevalente interesse pubblico.

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere presentata secondo le modalità di cui al successivo art. 15 del presente regolamento.

Art. 16 - Presentazione delle domande

Le domande tese ad ottenere l'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento dell'attività circense temporanea, devono contenere i seguenti dati:

1. generalità complete del richiedente;
2. residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni, recapito telefonico;
3. codice fiscale o partita iva;
4. estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese;
5. dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti cui all'art. 11 T.U.L.P.S.;
6. dichiarazione dell'assenza di cause di impedimento ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.5.1965 n.575 e successive modificazioni;
7. dichiarazione attestante i giorni e gli orari degli spettacoli;
8. nel caso si chieda di installare il circo su di una area privata indicazioni relative all'area da occupare (localizzazione, proprietario, superficie da occupare, ecc.) e del titolo di cessione dell'area;
9. dichiarazione delle tariffe applicate al pubblico.

Alla domanda dovranno essere altresì allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione temporanea sostitutiva del possesso del Nulla Osta di Agibilità Ministeriale valido per l'anno in corso (se dovuto), oppure, in allegato, copia autenticata del Nulla Osta stesso;
- b) dichiarazione temporanea sostitutiva del possesso della licenza ex 69 T.U.L.P.S. debitamente rinnovata, oppure in allegato, copia autentica della licenza stessa;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ove l'esercente dichiara di essere proprietario dell'attrazione e di non essere titolare di autorizzazioni comunali e/o di pubblica sicurezza per l'esercizio di altre attività, sia pure complementari, ovvero non svolga professionalmente altre attività;
- d) dichiarazione temporanea sostitutiva del possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi, oppure, in allegato, copia della polizza stessa;
- e) planimetria della struttura, unitamente alla descrizione del materiale utilizzato (telone, tubi, ecc...) ed alla documentazione necessaria all'ottenimento della licenza di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
- f) elenco degli animali al seguito e numero degli animali impiegati in spettacoli;
- g) nulla osta igienico – sanitario, rilasciato dal competente Servizio Veterinario dell'ASL.

Per i circhi stranieri, in sostituzione ai documenti di cui ai punti a) e b) dichiarazione temporanea sostitutiva del possesso del certificato equipollente del Nulla Osta di agibilità ministeriale valido per l'anno in corso (se dovuto), oppure, in allegato, copia autenticata del Nulla Osta stesso.

Le domande devono pervenire non oltre sessanta giorni naturali consecutivi antecedenti la data di inizio dello spettacolo circense.

Se non prodotte in sede di domanda, le copie autenticate di cui alle lett. a) , b) , c) e d) dovranno essere comunque presentate in caso di esito favorevole dell'istanza, prima dell'inizio dell'occupazione.

Ai fini dell'istruttoria delle richieste, l'ufficio comunale potrà richiedere ulteriori documentazioni.

Le domande presentate fuori termine, verranno prese in considerazione nell'ordine di presentazione, solo se

lo spazio risulta disponibile per il periodo in esame.

Art. 17 - Istruttoria delle domande

La concessione di suolo è subordinata al preventivo rilascio della licenza di agibilità, prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S., e successive modificazioni.

Le domande verranno istruite secondo la data di presentazione, comunicando tempestivamente al richiedente la regolarità della domanda o la richiesta di eventuali integrazioni, fermo restando che la comunicazione di ammissione non potrà essere effettuata prima del trentesimo giorno antecedente l'inizio della manifestazione, al fine di poter effettuare l'eventuale selezione secondo i criteri di cui al successivo art. 18.

Art. 18 - Criteri preferenziali

Nel caso di pluralità di richieste per lo svolgimento di attività circensi sulla stessa area e per il medesimo periodo, i soggetti richiedenti saranno invitati a presentare una relazione sui punti 1), 2) e 4) del successivo secondo comma.

Sono considerati criteri preferenziali per l'accoglimento delle domande, in ordine di priorità:

- 1) circhi che da più tempo risultino assenti o che non siano mai stati presenti nel territorio comunale;
- 2) categoria di appartenenza, sono privilegiati i circhi di dimensioni minori, in ordine di preferenza dalla V cat. alla I cat.;
- 3) priorità della domanda, in riferimento alla data di acquisizione al protocollo del Comune;
- 4) minor numero di esibizioni e spettacoli con animali;

A parità di requisiti si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 19- Attività complementari

All'interno dei circhi è consentita, come complementare, l'attività di somministrazione di bevande non alcoliche, tipo "D", di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287.

L'autorizzazione è subordinata alla verifica dei presupposti e dei requisiti prescritti dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 20 - Obblighi e divieti

Ciascun circo deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione per il pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S.

Non è ammessa la rappresentanza nella conduzione dell'attività.

Il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari conviventi o di dipendenti regolarmente assunti. La licenza di pubblico spettacolo e la concessione di suolo pubblico devono essere esposti nella struttura, in modo ben visibile.

E' vietato l'ingresso nell'area a veicoli, carovane, carriaggi ed attrazioni che non siano state preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Il titolare del circo con presenza di animali, prima dell'inizio dell'attività, dovrà aver ottenuto nulla osta igienico - veterinario, rilasciato dal competente Servizio Veterinario dell'ASL.

L'utilizzo degli animali è consentito esclusivamente durante gli spettacoli circensi.

I direttori ed i titolari di circhi sono tenuti ad impegnarsi ad osservare il Protocollo d'Intesa tra l'Ente Nazionale Circhi e L'Ente Nazionale Protezione Animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.

La concessione all'esercizio dell'attività potrà essere negata o sospesa per violazione del sopraindicato protocollo d'intesa e per accertato maltrattamento degli animali, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla legge 12 novembre 1993, n. 473, in caso di recidiva o condanna.

Il Comune declina ogni responsabilità in caso di danni verso terzi per diritti e ragioni degli stessi. Eventuali inadempienze da parte dei circhi saranno segnalate all'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto della quiete pubblica e dell'orario di apertura e chiusura dell'attività, determinato nell'atto autorizzativo.

L'uso di altoparlanti e di impianti di amplificazione è consentito esclusivamente all'interno della struttura e

nel rispetto dei limiti di rumorosità consentiti dalla normativa vigente in materia.

Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'assoluta incolumità pubblica, essendo l'unico responsabile di eventuali danni causati a cose e/o persone all'interno dell'attrazione.

Il concessionario manleva l'Amministrazione Comunale da ogni danno causato a terzi per effetto dell'occupazione e dell'attività esercitata.

Il concessionario dovrà altresì provvedere alla costante pulizia dell'area occupata dall'attrazione, collocando appositi contenitori, idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti, per il successivo conferimento al servizio raccolta r.s.u.

Dovrà inoltre collocare un numero di contenitori idonei all'utilizzo da parte del pubblico.

Allo scadere del termine della concessione il titolare del circo dovrà sgomberare l'area, che dovrà essere lasciata in condizioni di perfetto ordine e pulizia.

Il Concessionario è tenuto al rispetto dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché dei regolamenti di Polizia Urbana, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

La concessione di suolo pubblico è subordinata al versamento di un deposito infruttifero, d'importo forfettario pari a €200,00, per ogni giorno di effettiva occupazione, a tutela di eventuali danni che possano essere arrecati al patrimonio pubblico o trattenuta a conguaglio di ulteriori oneri dovuti.

L'importo della cauzione potrà essere ridefinito periodicamente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

La cauzione è dovuta anche quando l'area occupata è privata.

La cauzione potrà essere restituita entro 30 giorni dal termine dell'occupazione, previo tacito nulla osta dei competenti uffici comunali, dopo aver accertato lo stato dell'area precedentemente occupata e che non vi siano ulteriori addebiti a carico del concessionario.

Art. 21 – Sanzioni

Qualora non sia diversamente disposto specificamente da leggi o da regolamenti, per le violazioni alle norme del presente regolamento da parte dei circhi, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.7 bis D.Lgs. 267/2000, fatte salve le denunce all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla Legge.

Nel caso di gravi violazioni l'Amministrazione Comunale, nella persona del Dirigente competente, potrà disporre la revoca immediata della concessione e l'esclusione dai parchi del Comune per un periodo massimo di due anni.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ESERCITATA SU ITINERARIO CITTADINO

Art. 22 - Definizione dell'attività dello spettacolo viaggiante "Trenino lillipuziano a percorso libero" – su itinerario cittadino

E' considerata attività dello spettacolo viaggiante "trenino lillipuziano a percorso libero", su itinerario cittadino, quella compresa nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all' art. 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, approvato con decreto ministeriale, dove viene descritta come: *"trattasi di locomotiva in miniatura con motore, munita di ruote pneumatiche, trainante dei vagoncini con percorso libero. La motrice è guidata dal personale dell'attrazione"*.

Lo scopo dell'attrazione è quello di permettere agli avventori di effettuare un giro turistico, senza sosta, su di un itinerario cittadino predeterminato, per poter ammirare, in un tempo relativamente breve, strade ed angoli caratteristici della Città a bordo di un veicolo che riproduce un vecchio trenino a vapore.

Tale attività, per sua natura (forma, colori, velocità ridotta), non può assolutamente essere considerata servizio alternativo, assimilabile o concorrenziale con il servizio pubblico di trasporto persone, ex L.R. 28.3.2002 n.3.

Art. 23 - Modalità organizzative

Nel centro abitato del Comune di Sorrento, su percorso predeterminato, sarà consentito l'esercizio di una sola attrazione di spettacolo viaggiante "trenino lillipuziano", come previsto dal P.G.T.U. approvato con delib. di C.C. n° 3 del 11/01/2001 ed aggiornato con deliberazione di G.M. n.22 del 16/03/2006, approvato con delibera di C.C. n° 44 del 24/08/2006.

Fuori dal centro abitato non sarà consentito l'esercizio di altra attrazione di spettacolo viaggiante denominato "trenino lillipuziano".

Il veicolo di cui all'art. 47 del D.L.vo 30/04/1992, n.285, ed al successivo art. 72, così come modificato dal D.L. 27/06/ 2003, n° 151, convertito in Legge il 1° agosto 2003, n° 214, dovrà essere immatricolato ai sensi del vigente Codice della Strada, e munito di codice identificativo come prescritto dal D.M. 55 del 18/05/2007.

La lunghezza complessiva dell'attrazione, per motivi di viabilità, non potrà superare mt. 10,30. L'attrazione dovrà essere sempre posta e tenuta in esercizio in condizione di piena funzionalità, efficienza, sicurezza e decoro, munita di tutte le omologazioni e certificazioni previste dalle norme vigenti.

Detta attrazione dovrà armonizzarsi perfettamente dal punto di vista estetico-ambientale, con le bellezze architettoniche ed ambientali della Città.

La partenza e l'arrivo del trenino lillipuziano, unitamente al percorso così come individuato con le sopra indicate modalità, saranno tassativamente quelli indicati in Concessione e non saranno consentite altre fermate o soste lungo il percorso finalizzate alla salita o discesa degli avventori.

Art. 24 - Modalità assegnazione dell'attività

L'attività di spettacolo viaggiante denominata "trenino lillipuziano" sul territorio del Comune di Sorrento è subordinata all'aggiudicazione da parte del Comune di concessione comunale, nei termini di cui al successivo articolo 31, rilasciata a seguito di pubblica selezione indetta dall'Ente con pubblico avviso reso noto nelle forme di legge.

La selezione di cui al precedente comma avrà luogo sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 29.

Art. 25 - Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione all'assegnazione, il richiedente dovrà essere in possesso, alla data della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) titolarità della "Licenza per l'esercizio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante", cui all'art. 69 T.U.L.P.S., valida per esercitare con un trenino lillipuziano a percorso libero, in corso di validità;
- b) possesso dei requisiti morali previsti cui all'art. 11 T.U.L.P.S.;
- c) assenza di cause di impedimento, ai sensi dell'art. 10 della Legge 1.5.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
- d) possesso a titolo di proprietà, locazione o cessione di azienda dell'attrazione da impiegare.

Art. 26 - Domanda di assegnazione

A seguito dell'indizione della selezione pubblica di cui al precedente art.24, la domanda di assegnazione dell'attività di spettacolo viaggiante denominata "trenino lillipuziano" sul territorio del Comune di Sorrento dovrà prevenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Sorrento, in busta chiusa, sulla quale sia riportata la dicitura "contiene domanda per la Concessione percorso trenino lillipuziano", dovrà contenere quanto segue:

- a) le generalità complete del richiedente (Cognome e Nome, Luogo e data di nascita, Residenza) oppure, in caso di Società, la denominazione, la sede e le generalità del legale rappresentante;
- b) il codice fiscale o la partita IVA;
- c) gli elementi identificativi e le caratteristiche del trenino, di cui all'art.47 del D.L.vo 30/04/1992,n.285,ed al successivo art.72, così come modificato dal D.L. 27/06/2003, n°151, convertito in Legge il 1° agosto 2003,n° 214,come da carta di circolazione ed omologazione;
- d) codice identificativo dell'attrazione come prescritto dal D.M. 55 del 18/05/2007;
- e) gli estremi dell' iscrizione al Registro delle Imprese o alla Camera di Commercio competente per territorio, con indicazione dell'oggetto sociale compatibile con lo svolgimento della presente attività;
- f) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti cui all'art. 11 T.U.L.P.S.;
- g) la dichiarazione dell'assenza di cause di impedimento ai sensi dell'art.10 della Legge 31.5.1965 n.575 e successive modificazioni;
- h) l'impegno ad accettare senza riserve tutte le condizioni dell'avviso e rispettare le norme del Regolamento comunale per lo spettacolo viaggiante e quant'altro fosse disposto, nei limiti della Legge, dall'Amministrazione Comunale, nonché di accettare il percorso predeterminato con delibera di G.M.;
- i) la dichiarazione di disponibilità dell'attrazione da impiegare, con specifica del relativo titolo (proprietà, locazione o cessione di azienda);
- j) il numero minimo di dipendenti che saranno impiegati per l'esercizio del trenino;
- k) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a non esercitare su tutto il territorio nazionale una qualsiasi attrazione dello spettacolo viaggiante, per tutta la durata della concessione a suo nome;
- l) di non essere titolare di altre concessioni pluriennali o permanenti per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante,

Tutte le dichiarazioni saranno rese nella forma dell'autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) copia conforme all'originale della "licenza annuale per l'esercizio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante" valida per l'attrazione " Trenino lillipuziano";
- 2) materiale fotografico e documentaristico in grado di fornire elementi utili per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'attrazione;
- 3) ogni altro atto o documento utile al fine di comprovare i titoli di preferenza dichiarati;
- 4) generalità dei conducenti e gli estremi dei titoli di abilitazione (patente D + E);
- 5) copia del collaudo dell'attrazione, in corso di validità;
- 6) *copia della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'attrazione da impiegare a tutela della clientela utilizzatrice, in corso di validità.*

All'accertamento dei titoli di cui ai punti b) e c) dell'art. 25 provvede il Comune in base agli atti d'Ufficio, fatta salva la volontà dell'operatore di produrre la documentazione utile in suo possesso (copia domande, autorizzazioni, ecc.), in caso di contestazioni sul punteggio attribuito.

Le domande incomplete potranno essere integrate a richiesta dell'ufficio entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione.

Le domande presentate in anticipo rispetto ai termini di cui al precedente articolo 24 o ad essi successive saranno ritenute nulle e, pertanto, rigettate.

Art. 27 - Cause di inammissibilità

Sono causa di inammissibilità e quindi, di esclusione dalla selezione:

- la presentazione della domanda fuori dai termini indicati *nell'avviso di selezione pubblica di cui al precedente articolo 24;*
- l'accertata mancanza dei requisiti obbligatori.

Art. 28 - Commissione giudicatrice

Per l'espletamento della procedura, sarà nominata apposita Commissione, composta dal dirigente del dipartimento e da due esperti.

Art. 29 - Criteri di valutazione

A seguito dell'indizione della pubblica selezione di cui al precedente art.24, l'ufficio comunale competente provvederà a stilare apposita graduatoria, attribuendo a ciascuna domanda un punteggio, fino ad un massimo di punti 90 determinato nel modo seguente:

- a) anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante: punti 2 per ogni anno di anzianità fino ad un massimo di punti 10;
- b) tipologia dell'attrazione tenuto conto dell'impatto ambientale:
 - trenino lillipuziano a percorso libero con trazione a motore con dispositivo di ultima generazione, così come previsto dalla normativa CEE applicata al territorio Nazionale: punti 25;
 - trenino di categoria immediatamente antecedente: punti 10;
 - trenino di categoria ulteriormente inferiore: punti 0.
- c) qualità dei servizi offerti:
 - pedana di trascinamento con vano organizzato per alloggiare portatori di handicap: punti 10;
- d) conoscenza lingue straniere da parte del personale impiegato che avrà rapporti con l'utenza, dimostrata con il possesso o di diploma di scuola media superiore o di attestati rilasciati da istituti legalmente riconosciuti per corsi di durata non inferiore a 20 giorni; per il personale di madre lingua è sufficiente il solo possesso di diploma di scuola media superiore : punti 1 per ciascuna lingua fino ad un massimo di punti 7;
- e) n. giorni/anno in cui l'attrazione sarà messa a disposizione dell'Amm/ne Com/le a titolo gratuito:
 - 10 gg. punti 5;
 - 20 gg. punti 10;
- f) diffusione audio in carrozza attraverso sistemi computerizzati con auricolari monouso: punti 1 per ogni lingua fino ad un massimo di punti 8 (sono obbligatorie le lingue: Italiana, Francese, Inglese, Tedesca e Spagnola);
- g) offerta gratuita di gadgets promozionali di Sorrento (brochure etc.) fino a punti 10;
- h) concessione in favore del Comune di Sorrento della pubblicità sul trenino:
 - 30 gg. : punti 5;
 - 60 gg.: punti 10.

A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la maggiore anzianità di appartenenza alla categoria. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non assegnare l'attività qualora nessuna domanda presentata, anche se singola, raggiunga almeno il punteggio di 60, attribuito sulla base di cui al comma 1.

Art. 30 – Concessione dell'attività

Il primo classificato dovrà produrre, prima dell'inizio dell'attività ed entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, la seguente ulteriore documentazione:

1. copia della Carta di circolazione, con relativa omologazione del veicolo in possesso del richiedente, da impiegare per l'attrazione di cui al presente Regolamento;
2. copia conforme dell'avvenuta revisione del veicolo;
3. dichiarazione del possesso del codice identificativo dell'attrazione come prescritto dal D.M. 55 del 18/05/2007;
4. dichiarazione circa il numero ed il tipo di estintori in dotazione, ove prescritti;
5. copia della polizza assicurativa R.C. stipulata per il trenino;
6. copia dei titoli di abilitazione professionale del personale addetto alla guida;
6. autocertificazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490 e del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, di data non anteriore a sei mesi, in alternativa autocertificazione;
7. ulteriori documenti richiesti dall'ufficio competente.

La mancata integrazione di cui sopra, comporterà la decadenza della concessione e la sua assegnazione al richiedente che segue in graduatoria.

La concessione indicherà il percorso cittadino nell'ambito del centro abitato per la quale è valida, i dati dell'operatore, il periodo e l'orario dell'attività, il punto di fermata per la salita e discesa degli avventori. La

concessione è strettamente personale e non esonera il titolare dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni previste dalle norme vigenti. In particolare, la concessione è subordinata al rispetto delle norme previste dal "Codice della Strada" (D. Lgs 285/92), della sicurezza, di prevenzione incendi ed igienico-sanitarie.

Oltre alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, la concessione può essere subordinata all'osservanza delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità Comunale ritenga impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

Dell'avvenuto rilascio della Concessione viene data comunicazione per iscritto agli interessati almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività, fatti salvi dimostrabili casi di impossibilità o di urgenza.

Art. 31 - Durata della concessione e relativo canone

All'assegnatario sarà rilasciata una concessione a carattere pluriennale della durata massima di anni sei, soggetta al pagamento di un canone fisso annuale.

Il canone suddetto viene chiesto a titolo di concessione di occupazione di suolo pubblico, quantificato prendendo a base il canone dovuto per l'occupazione temporanea del suolo pubblico per stallo del trenino (mq.18,00) e per punto vendita – biglietteria (mq.3,00) dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per una durata di 15 ore giornaliere, moltiplicato per 3 in ragione della tipologia di concessione che ha ad oggetto la percorrenza ripetuta di più strade comunali a vocazione turistica.

L'importo deve essere corrisposto in due rate semestrali, di cui la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rivedere l'importo di cui al comma 1 del presente articolo al termine del primo triennio di durata della concessione e per il secondo triennio.

Art. 32 - Divieto di sub-concessione

E' vietata ogni forma di sub-concessione anche di fatto.

La violazione comporta l'immediata revoca della concessione.

Art. 33 - Rappresentanza

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente. Lo stesso può farsi temporaneamente sostituire, per comprovati motivi, da un preposto con regolare delega che abbia compiuto i 18 anni di età, da un componente del proprio nucleo familiare o dipendente regolarmente assunto, che dovranno comunque possedere i requisiti tecnico-professionali, dandone preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali. Per le società regolarmente e legalmente costituite, intestatarie della licenza comunale, l'attrazione dovrà essere gestita dal legale rappresentante o da un socio preposto o da dipendente regolarmente assunto, che dovrà possedere i requisiti tecnico-professionali.

Art. 34 - Obblighi del concessionario

1)- Il concessionario, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall'uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente l'Amministrazione Comunale.

2)- Il concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa, per la responsabilità civile.

3)- Annualmente, ed entro la relativa scadenza, l'attrazione dovrà essere sottoposta a collaudo, da parte di tecnico abilitato, che accerti il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza, anche per la parte elettrica, prevenendo ed individuando eventuali guasti o malfunzionamenti dovuti all'usura o alla non corretta manutenzione; il relativo certificato deve essere trasmesso al Comune.

4)- La guida del trenino potrà essere affidata esclusivamente a personale dipendente maggiorenne, esperto e qualificato, il cui nominativo deve essere comunicato al Comune, unitamente agli estremi dei titoli abilitanti alla guida previsti all'art. 24 del presente Regolamento.

5)- I dispositivi di sicurezza dovranno essere tenuti sempre in condizioni di piena efficienza.

6)- Il concessionario dovrà provvedere a collocare e mantenere efficienti gli eventuali segnali prescritti dal

vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

7)- E' vietato l'impiego di generatori di corrente e amplificatori sonori.

8)- Il concessionario è responsabile della custodia delle attrezzature, sia durante gli orari di funzionamento, che in quelli di chiusura.

9)- Il funzionamento del trenino dovrà essere garantito per almeno quattro giorni a settimana, negli orari di apertura degli esercizi commerciali, fatta salva l'inattività forzata dovuta alle condizioni meteorologiche.

10)- Prima di iniziare l'attività, il concessionario dovrà comunicare al Comune, che potrà apportare tre modificazioni, gli orari giornalieri nonché i giorni di funzionamento del trenino. Dovrà, inoltre, comunicare le tariffe applicate al pubblico.

11)- L'attività potrà essere sospesa, per ferie estive, per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi all'anno.

12)- E' fatto obbligo di esporre le tariffe dell'attrazione.

13)- Lo stesso concessionario è tenuto a mantenere in condizioni di perfetta pulizia e decoro la biglietteria tenendo anche a disposizione almeno un cestino portarifiuti.

Dovrà inoltre tenere a disposizione un estintore e una cassetta di pronto soccorso.

14)- Il trenino e tutte le strutture complementari dovranno essere tenute sempre in condizioni di perfetta efficienza, decoro e pulizia.

Art. 35 - Cauzione

Per il rilascio della concessione dovrà essere versata una cauzione pari a € 4.000 (quattromila/00) con validità fino alla cessazione della stessa concessione.

Tale cauzione sarà a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi del concessionario, del risarcimento di danni, nonché delle spese che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere a causa di condotta negligente da parte del concessionario.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata della concessione.

Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

La cauzione deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e deve essere munita dell'espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 30 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 36 - Cause di decadenza e revoca

La concessione s'intenderà decaduta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U. delle Leggi di P.S.;

b) revoca della licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza;

c) mancata attivazione o esercizio per tre mesi consecutivi, fatte salve le assenze dovute a motivi di salute, gravidanza o altre motivazioni purché adeguatamente documentate;

d) accertata titolarità di altra concessione per esercire attrazioni dello spettacolo viaggiante in altri Comuni;

e) mancato o tardivo versamento dell'importo dovuto.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione con atto motivato, per i seguenti motivi:

1. violazione degli obblighi di cui al precedente art. 34;
2. accertamento di danni alle proprietà comunali;
3. gravi o reiterate violazioni al C.d.S.;
4. gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza;

Salvo che ricorrano ragioni di urgenza, della revoca è dato, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90, un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 37 – Percorso

Il percorso sarà quello approvato con delibera di G.M. Inoltre, il Dirigente dell'Ufficio competente potrà disporre in qualunque momento la temporanea sospensione dell'esercizio del trenino, nonché la modifica degli orari e/o del percorso, per incompatibilità con altre iniziative o altri comprovati motivi di interesse pubblico, con preavviso al titolare dell'attività di almeno 24 ore .

Art. 38 - Responsabilità del procedimento e competenza degli uffici comunali

La competenza per l'organizzazione dell'attività, l'assegnazione dei percorsi ed il rilascio delle concessioni di esercizio è attribuita al Dirigente competente.

Alla Polizia Municipale ed agli altri organi preposti ai controlli è affidata la vigilanza sullo svolgimento dell'attività, per quanto riguarda l'ordine, la sicurezza pubblica, la viabilità ed il rispetto delle norme.

Art. 39 Vigilanza e controlli

L'Amministrazione Comunale potrà in qualunque momento compiere controlli e ispezioni per verificare lo stato di manutenzione dell'attrazione e il rispetto delle altre condizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 40 - Sanzioni e penali

L'accertamento formale delle violazioni regolamentari è di competenza esclusiva della Polizia Municipale che inoltrerà rapporto scritto al Dirigente Responsabile del competente Servizio, per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.

Sono sanzionate come violazioni al presente regolamento, oltre quelle già previste nei precedenti articoli, le seguenti fattispecie:

a) Modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione, non preventivamente autorizzate: sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 , con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino al corretto ripristino della stessa;

b) Mancata ottemperanza a disposizioni impartite dal Dirigente competente entro lo stesso giorno della disposizione: sanzione pecuniaria da €50,00 ad €300,00. Nel caso di recidiva nel corso dell'anno solare, oltre la sanzione pecuniaria, si applica una penale di ulteriori 2 punti con sospensione dell'attività da uno a trenta giorni;

c) Mancata ottemperanza a provvedimenti di chiusura dell'attrazione o di sospensione dell'attività della stessa emanati dal Dirigente competente: sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della chiusura coattiva dell'attrazione;

d) Conduzione dell'attrazione da parte di personale diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione e/o da successive comunicazioni: sanzione pecuniaria da €50,00 ad €300,00 e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'attrazione da uno a trenta giorni; un'eventuale recidiva nel corso dell'anno solare sarà sanzionata con revoca dell'autorizzazione;

e) Inosservanza dell'orario di esercizio e/o dei limiti delle emissioni sonore: sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 1 a 5 giorni; un' eventuale recidiva nel corso dell'anno solare sarà sanzionata, con la sanzione pecuniaria da €.75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attrazione da 5 a 20 giorni;

f) Utilizzazione di personale coadiutore diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione e/o da successive comunicazioni: sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'attrazione da 1 a 5 giorni;

g) Occupazione di suolo oltre i limiti stabiliti nella concessione per la biglietteria: sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e con la sanzione accessoria del ripristino dell'occupazione; un'eventuale recidiva nel corso dell'anno solare sarà sanzionata con la sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e con la sanzione

accessoria della sospensione dell'attrazione per da 5 a 10 giorni ed il ripristino dell'occupazione;

h) Mancato rispetto del percorso concesso, se non preventivamente autorizzato dal Dirigente competente: sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00; un'eventuale recidiva sarà sanzionata con la sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 5 a 20 giorni;

i) Mancato pagamento del canone e degli ulteriori oneri nel termine previsto : sospensione dell'attività per un periodo disposto dal Dirigente, oltre il quale il mancato pagamento comporterà la revoca della concessione.

Per i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza, la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/90. Sono considerati urgenti tutti i provvedimenti sanzionatori comportanti l'immediata sospensione dell'attività dell'attrazione o la revoca della concessione. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge, le summenzionate sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge.

TITOLO V **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 41 - Controversie

Tutte le controversie inerenti il presente regolamento saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale. Il foro competente è quello di Torre Annunziata.

Art. 42 - Norme transitorie

In attesa che venga approvata dall'Amministrazione Comunale la deliberazione delle aree cui all'art.2 del presente Regolamento, potranno essere concesse, per l'esercizio dello spettacolo viaggiante, aree libere e disponibili, aventi anche altra destinazione d'uso, su atto di indirizzo della Giunta Comunale e previo parere degli uffici comunali competenti.

Art. 43 - Disciplina delle attività nell'ambito di manifestazioni temporanee, nei parchi e giardini.

Nell'ambito di manifestazioni temporanee possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, limitate al periodo delle manifestazioni stesse.

L'Amministrazione Comunale può disporre che eventuali aree disponibili in giardini o parchi comunali siano concesse in forma temporanea per l'installazione di piccole giostrine o attrazioni per bambini.

Eventuali domande concorrenti per la concessione di dette aree, saranno valutate secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 10.

Art. 44 – Sanzioni – Norme accessorie

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste ai precedenti artt. 14 - 21 - 40, in relazione al tipo di attività esercitata.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni cui alla Legge n.337 del 18 marzo 1968 ed alle Circolari Ministeriali di attuazione, del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento d'esecuzione, dello Statuto e dei Regolamenti del Comune di Sorrento, nonché di ogni altra disposizione di Legge.

Art. 45 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Modifica Regolamento per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree comunali per l'installazione di Circhi Equestri, Attività dello Spettacolo Viaggiante e Parchi di Divertimento ai sensi dell'Art. 9 comma 5 legge 337/1968

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, li 18/05/2016


IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

DOTT. ANTONINO GIAMMARINO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Modifica Regolamento per il rilascio delle concessioni per l'occupazioni di aree comunali per l'installazione di Circhi Equestri, Attività dello Spettacolo Viaggiante e Parchi di Divertimento ai sensi dell'Art. 9 comma 5 legge 337/1968

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, li 18/05/2016

IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO

DOTT. ANTONINO GIAMMARINO



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Modifica Regolamento per il rilascio delle concessioni per l'occupazioni di aree comunali per l'installazione di Circhi Equestri, Attività dello Spettacolo Viaggiante e Parchi di Divertimento ai sensi dell'Art. 9 comma 5 legge 337/1968

PARERE REVISORI DEI CONTI N° 61/2016

APPROVATO CON VERBALE N. 11 DEL 18.05.16

- Vista la proposta di delibera formulata dal Sindaco;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;
- Visto l'art. 239 del T.U.E.L.;

Considerato

- Che vengono preservati gli equilibri di bilancio;

IL COLLEGIO

Esprime parere favorevole;

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Giuseppe Lepore

Dott. Teofilo Galasso

Comune di Sorrento
Provincia di Napoli

Consiglio Comunale riunitosi il 26/05/2016

Argomento n°2

“Modifica Regolamento per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree comunali per l'installazione di Circhi Equestri, Attività dello Spettacolo Viaggiante e Parchi di Divertimento ai sensi dell'art.9 comma 5 legge 337/1968”

Sindaco prego, la parola a lei per l'illustrazione dell'argomento.

SINDACO: vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente e del 4° Dipartimento ad interim, il Dott. Giammarino e del titolare della posizione organizzativa, Arch. De Stefano, visto il regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per le occupazioni di aree comunali per l'installazione di circhi equestri e attività dello spettacolo e parchi divertimento approvato con Deliberazione Consiliare n.74 del 27/11/2006, parzialmente modificato prima con Deliberazione Consiliare n.48 del 30/12/2009 e poi e poi con Deliberazione Consiliare n.32 del 2015; vista la richiesta prot. n.5419/2016 con il quale il dirigente del Dipartimento attività produttive ha richiesto parere legale all'Ufficio Avvocatura in relazione ai criteri e le aggiudicazioni di cui all'art.29 del vigente regolamento, modificato con una Delibera di C.C. n.32/2015, afferente le attività di spettacolo viaggiante, trenino lillipuziano, ha percorso libero sull'itinerario cittadino; visto il parere legale prot. n.10839 del 2016 il quale, con ampia e condivisibile argomentazione, è stato tra l'altro suggerito di modificare il regolamento approvato con Delibera di C.C. n.32 del 2015, prevedendo espressamente l'obbligatorietà dell'indizione della gara volta all'affidamento e alla concessione dell'eliminazione su indicato criterio di cui all'art.29, comma 1, lettera A, ritenuto a riguardo:

A) di condividere le argomentazioni rese sia nel parere legale protocollo n.10839/2016 e sia nella conseguente relazione istruttoria a firma del Dirigente del 4° Dipartimento ad interim il Dott. Giammarino e del titolare posizione organizzativa Arch. De Stefano;

B) di modificare conseguentemente nei termini di cui allo schema allegato A, gli articoli 4, 24, 26, 27, 29, comma 1, del vigente regolamento per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree comunali per l'installazione di circhi equestri e attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento come risultante a seguito delle Delibere del C.C. n. 74 del 2006; n.48 del 2009; n.32 del 2015;

C) di modificare l'art.29, comma 1, del regolamento con l'eliminazione del criterio lettera A, anzianità di frequenza e con lo stesso tipo di attrazione del Comune di Sorrento sul percorso già assegnato. Propone di deliberare:

A) di modificare il regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per occupazione di aree comunali, per l'istallazione dei circhi equestri, attività dello spettacolo e parchi divertimenti approvati con Deliberazione Consiliare n.74 del 27/11/2006 e parzialmente modificato con Deliberazione Consiliare n.48 del 30/12/2009 e poi con Deliberazione Consiliare n.32 del 2015 come indicato in premessa e come riportato nell'allegato A.

B) di dare atto che a seguito delle intervenute modifiche del testo regolamento predetto è quello di cui all'allegato A;

C) di dare atto che l'entrata in vigore del regolamento sulla nuova formulazione, passati gli effetti giuridici dei procedimenti amministrativi già avviati ai sensi del regolamento come da ultimo modificato con la Delibera del C.C. n.32 del 2015. Questa delibera è stata necessaria perché, alla luce di tutte le ultime circolari dell'ANAC, si è fatta una verifica sui regolamenti che vanno ad incidere nelle concessioni o nelle gare che devono essere affidate od assegnate. Su questo argomento c'è stata una grossa, diciamo, un grosso studio. Ci abbiamo messo forse più del tempo dovuto e l'avvocato ci ha consigliato di proseguire alla modifica del regolamento perché in una delle circolari dell'ANAC ci dice che non ci devono essere criteri che possono dare una priorità, una prevalenza e una preferenza a chi già esercita quel tipo di concessione o quel tipo di servizio. E pertanto, siccome i termini erano già scaduti, abbiamo proposto che comunque per il minimo termine vengano fatti salvi i diritti del partecipante, dell'unico partecipante al regolamento, abbiamo deciso di modificare questo regolamento in modo e di procrastinare gli effetti di questo regolamento dopo essere assegnati per un periodo alla persona che ha partecipato al bando secondo il regolamento così come modificato dalla delibera 32/2015. Questo regolamento, logicamente, ci permetterà, secondo me, di attenerci a quanto disposto nelle direttive dell'ANAC e ci permetterà anche questa delibera di evitare contenzioso e aggravare, eventualmente, il Comune in un'ulteriore causa e di rischi di giudizi che sono sempre incerti e che potrebbero comunque far subire all'ente una condanna o meno senza giustificato motivo.

PRESIDENTE: grazie Sindaco, la parola al Consigliere Fiorentino Marco.

CONSIGLIERE FIORENTINO MARCO: io volevo fare una domanda preliminare, ma mi pare che la risposta ci sia stata, cioè quest'ultimo rigo della proposta, dove dice "fatto salvo quanto amministrativamente finora fatto" sta a significare che noi approviamo un nuovo regolamento, oltretutto Dottoressa penso che sia un rifiuto, nella proposta lei ha scritto "in vigore dal 1 gennaio del 2016," ma mi risulta che il regolamento non può essere retroattivo, quindi dovrebbe andare in vigore dopo l'approvazione, quindi il dato del nuovo regolamento. Ma volevo capire, noi diciamo, se ho capito bene, che l'ANAC sostiene che è necessario modificare il regolamento e quindi le conseguenze, il bando, l'affidamento per quello che è... e poi, con l'ultimo rigo, diciamo fatto salvo le procedure già in essere. E vorrei capire che significa questo, cioè vorrei che fosse più chiaro. Cioè noi sostituiamo un vecchio regolamento con il nuovo, ritenendo che il nuovo regolamento sia quanto all'ANAC prescrive. Il

Sindaco ha detto "abbiamo impiegato un po' di tempo", sarebbe il caso di dire che il parere fatto da Pasetti riguarda la Delibera dell'ANAC del 28 ottobre 2015, quindi non un po' di tempo, ma abbondantemente prima della scadenza naturale del servizio. Quindi vorrei capire che cosa si chiede ai Consiglieri, il Dirigente che cosa chiede, che necessità ci sta di fare in un regolamento e si poteva procedere con il vecchio se voi tenevate che il vecchio fosse stato legittimo. Oggi invece dite che il vecchio non è legittimo o perlomeno non è possibile e approviamo il nuovo, però affidiamo il servizio con il vecchio. Se le condizioni sono queste, noi questa volta non votiamo neanche, e ci allontaniamo perché sinceramente un guazzabuglio rispetto al quale non si capisce niente, io vorrei farlo capire ai Consiglieri, perché io per amor di Dio, l'ho letto stamattina. Cioè uno dice che il vecchio regolamento non è legittimo o perlomeno non è in linea con le linee di indirizzo dell'anticorruzione e per cui noi approviamo il nuovo regolamento, però facciamo salvo, quanto già fatto, vale a dire il vecchio regolamento. Cioè facciamo un affidamento per il nuovo servizio con il vecchio regolamento che non prevede gara, che prevede dei punteggi diversi e tutto il resto appresso. Ma scusate, delle due è l'una. Se voi oggi ci dite che c'è una logica che è quella della trasparenza e dell'indirizzo dell'ANAC a modificare questo regolamento, ed è una proposta dell'Amministrazione, non è una proposta dell'opposizione, ci dite questo. Poi ci dite, con un rigo sotto, "no però noi continuiamo a seguire il vecchio regolamento" che evidentemente, devo pensare, non sia legittimo. Perché tra le due, l'una non è legittima. Allora, o il Dirigente si assumeva, che è bello, buono e bravo, l'onere e la responsabilità senza chiederlo al Consiglio Comunale di assumersi ai Consiglieri, di assumersi questa responsabilità e faceva l'atto e il regolamento c'è la portavate tra tre mesi o fra quattro mesi, ma non potete pretendere, e io non faccio neanche una discussione di minoranza o maggioranza, che i Consiglieri Comunali si vadano ad assumere questa responsabilità dicendo "sì votiamo il nuovo regolamento perché la legge ci dice questo, però procediamo nella gara con il vecchio regolamento." Ma io non lo so e se ho capito bene e questo è, vorrei cioè non lo so, non lo so. Cioè mi pare di poi... poi ci sono i corvi, ci sono i cattivi, ci sono le cose solite cose. Ma qual è la logica di questo provvedimento? Io non la riesco a comprendere. Se ce la spiegate, insomma io ho letto anche il parere questa mattina dell'Avv. Pasetti che richiama, in più di una circostanza, bisogna fare la gara, bisogna modificare, l'ANAC dice, l'ANAC dice da ottobre 2015. E non può arrivare adesso e poi si dice ai Consiglieri Comunali levate quella frase da dentro la delibera, votiamo noi. Ma che il Dirigente debba dire "assumetevi voi la responsabilità", ma questo non sta né in cielo né in terra per quanto mi riguarda. E per quanto ci riguarda.

PRESIDENTE: grazie Consigliere Fiorentino. Vuole intervenire il Consigliere Mauro, prego.

CONSIGLIERE MAURO: prima di iniziare, cioè, il sito istituzionale del Comune riporta ancora il regolamento del 2009, neanche la modifica dello scorso anno. Questa è la prima cosa, che ci sarà oggi o meno la modifica, aggiorniamo sul sito

istituzionale. Questo rientra anche nel principio di concorrenza e di trasparenza a cui siamo chiamati oggi a fare questa modifica che tira indietro la modifica che è stata fatta l'anno scorso dal Consiglio Comunale, da questo Consiglio Comunale. Perché l'Assessore Coppola, aggiungeva proprio come fece la proposta al Consiglio Comunale la delibera 32 del 2015 di inserire il vincolo di anzianità di frequenza nel Comune di Sorrento. Cioè praticamente si cuciva addosso il regolamento a chi, precedentemente aveva svolto il servizio. Oggi scopriamo che questa dicitura all'interno del regolamento è contraria al dettato del l'ANAC, quindi all'autorità anticorruzione. Allo stesso tempo, come ha fatto presente in modo impeccabile il Consigliere Fiorentino, cerchiamo comunque di facciamo salvi quelli che sono i procedimenti amministrativi in corso, quindi affidiamo comunque servizio con il vecchio regolamento, difforme ai dettami dell'ANAC, dopodiché lo modifichiamo con un regolamento che entrerà in vigore successivamente, quindi si applicherà alla scadenza della concessione che sono sei anni. Noi per sei anni, cioè per i sei anni avremo la concessione che è pendente di essere con una norma contraria quelli che sono i dettami dell'ANAC. E anche contrario a quello che è il parere dell'avvocato. Detto questo, confermo anch'io quanto espresso dal Consigliere Fiorentino, non parteciperò alla votazione proprio perché lo ritrovo, non dico umiliante, ma comunque poco rispettoso di quello che è il Consiglio Comunale.

PRESIDENTE: grazie Consigliere Mauro. Vuole intervenire? Allora vuole intervenire il Consigliere Pontecorvo, prego.

CONSIGLIERE PONTECORVO: allora, quello che ha detto il Consigliere Fiorentino, io in parte lo condivido. Cosa c'entriamo noi, Come Consiglieri comunali all'affidamento dei due anni? Noi ne abbiamo parlato è un servizio che ha dato lustro alla Città, è una cosa bella, è stata una bella idea, creò occupazione per l'amor di Dio. Quindi è una cosa fantastica è stata una bella idea di questi imprenditori sorrentini, quindi va bene. Certamente, Sindaco, verificiamo un attimo questo punto. Perché noi siamo d'accordo ad approvare il regolamento, lo approveremo, la modifica va fatta ed è giusto che sia fatta, ma mica noi Consiglieri dobbiamo avallare l'affidamento dei due anni? Questo noi non lo avalliamo questo, io questo vorrei capire. Cioè, questo lo devono fare i Dirigenti in base alla normativa che ci sta e lo facessero loro, questo è il discorso. Io questo lo condivido, verificiamo un attimo questa posizione. Grazie.

PRESIDENTE: grazie Consigliere. Il Sindaco no. Altri interventi? Non credo, non mi ha chiesto la parola nessuno. Sindaco, prego.

SINDACO: allora, il regolamento, l'ho spiegato anche prima e lo ripeto, cerco di essere ancora più chiaro. Noi lo modifichiamo perché il primo requisito, com'è stato riportato nella lettera A, dell'art.29, comma 1, va cancellato perché è contrario alle direttive dell'ANAC richiamate. Per quanto riguarda gli effetti del vecchio regolamento, abbiamo messo il punto C e lo rileggo "di dare atto che le entrate in

vigore del regolamento nella sua nuova formulazione fa salvi gli effetti giuridici dei procedimenti amministrativi già avviati ai sensi del regolamento come da ultimo modificato con la Delibera di C.C. n.32/2015." Non è che noi diciamo di darlo per due anni o per sei anni. Perché nel regolamento sta detto che il servizio con la concessione può essere data per più anni, pluriennale, fino ad un massimo di sei anni. Significa che può essere data per due, per tre, per quattro, per cinque e per sei anni perché è detto pluriennale fino a sei anni. Questa è una scelta che poi farà il Dirigente. Abbiamo messo questa clausola per evitare che, diciamo ritardando l'affidamento della concessione, il Comune può essere attaccato per danni, avendo avuto un regolamento che al momento della presentazione della domanda era efficace, legittimo ed operante. Questo è, voglio dire non c'è nessuna scelta, diciamo solo che fino a quando non entra in vigore questo regolamento, non è dal 1 gennaio 2016, anzi inviterei il Consigliere Fiorentino per capire dove. No, ma dove sta scritto nella proposta? Anche io, io l'ho letta. Voglio dire non è che ho saltato...

SEGRETARIA: ah proprio l'articolo del regolamento.

SINDACO: l'articolo del regolamento, ma certamente il regolamento non può, questo lo possiamo modificare nel regolamento che entra in vigore dalla pubblicazione, questo sicuramente senza dubbio, voglio dire, è un refuso sicuramente. Ah ma nel regolamento, non nella proposta? Nel regolamento, nel regolamento va bene. E probabilmente quello è un refuso, è un refuso sicuramente perché non può essere prima della data che approviamo la modifica. Pertanto io, voglio dire, sono tranquillo che in questo modo non espone i Consiglieri Comunali perché, comunque, la commissione dovrà vagliare, se le domande presentate con il regolamento efficace al momento della presentazione delle domande previste del regolamento, del regolamento vigente, prima dell'attuale modifica se è attribuibile il servizio in concessione. Questo è quanto riteniamo, con molta tranquillità, senza né intimorire e né pensare che fa riferimento, diciamo, ad allusioni e cose o agitandosi perché quando una cosa, voglio dire, è palese non ho dubbi.

CONSIGLIERE PONTECORVO: Sindaco noi noi non siamo in... era solo per fare un atto legittimo...

SINDACO: no, per l'amor di Dio io penso che...

CONSIGLIERE PONTECORVO: per non coinvolgere i Consiglieri Comunali...

PRESIDENTE: Consigliere Pontecorvo lasci finire il Sindaco per piacere.

SINDACO: io penso che voto insieme a voi e penso che non è voglio dire che mi esimo dal votare e dal prendermi responsabilità insieme a chi vota favorevolmente su questa proposta, ma sono sereno alla luce sia del parere dell'Avvocato sia del parere del Dirigente e del Funzionario.

PRESIDENTE: interventi per dichiarazione di voto. Consigliere Fiorentino Marco prego.

CONSIGLIERE FIORENTINO MARCO: noi dichiariamo, come ho detto prima, che se la proposta è questa ci allontaneremo e il motivo è che la risposta del Sindaco ha trattato di tutto altro argomento, noi non abbiamo fatto una questione di concessioni, di anni di concessione o di altre modifiche. Mi fa piacere pure che è arrivato anche l'Assessore alla trasparenza. Qua ci state dicendo, con un parere dell'Avv. Pasetti, che è necessario, nel rispetto della norma, modificare il regolamento che prevede una gara pubblica, che prevede una serie di requisiti che ha detto il vostro avvocato, ma a me non mi interessa neanche e che io sarei disposto a votare il regolamento perché non è null'altro che conformarsi alla norma. Poi chiudete la delibera dicendo salviamo i procedimenti in corso, cioè facciamo la gara con il vecchio regolamento, il quale è secondo me è illegittimo oggi. Voi chiedete ai Consiglieri di votare questo. Io non lo so, qui non parliamo di sei anni, tre anni, tutt'altra cosa o del 31. Io ho detto che il problema è questo, e ci chiedete di cambiare un regolamento perché quello vecchio non è più legittimo, non è coerente con la legge questo lo dite voi, lo dici e Pasetti, lo ribadisce che bisogna modificarlo e poi dice "salviamo quanto fatto fino ad oggi" vuol dire che faremo, prossimamente, un affidamento per sei anni senza gara, senza niente con il vecchio regolamento. Voi dite che non c'è assunzione di... Come? Non è prevista la gara, è previsto l'affidamento diretto su richiesta della... e la comunicazione e basta. Allora alla luce di questo, noi ci allontaniamo perché la logica di ciò che vuoi avete proposto, secondo me, contrasta fortemente con la legittimità di questo atto e la trasparenza.

PRESIDENTE: grazie Consigliere. Altri interventi per dichiarazione di voto? Sì consigliere Mauro, prego.

CONSIGLIERE MAURO: sì, il punto non è tanto il regolamento ma quanto la delibera quando fa salvo il procedimento in essere. Cioè è quello, cioè noi stiamo avallando la decisione di affidare questo servizio in concessione con un regolamento che è contrario al dettato dell'anticorruzione. Questo il punto. Adesso il Sindaco può fare qualsiasi distinguo che vuole sugli anni, sulle modalità, sulla commissione però noi stiamo avallando una concessione con un regolamento contrario al dettato dell'anticorruzione. Mi allontanano dall'aula al momento della votazione.

PRESIDENTE: grazie. Prima di passare alla votazione il Sindaco ha chiesto la parola, prego.

SINDACO: io capisco, diciamo, il ruolo dell'opposizione ma è completamente falso perché la delibera non parla di anni e loro hanno strumentalizzato questa faccenda e noi, con questa delibera, salviamo il Comune da un potenziale giudizio e non diamo indicazioni di assegnare o meno la concessione perché, comunque, in base al

regolamento vigente, c'è un termine entro il quale le persone potevano, i cittadini o le imprese, potevano presentare la domanda. In quel termine sono state presentate due domande e ci sarà una commissione che li dovrà, due domande, dovrà valutare le due istanze. Se noi, diciamo, non avessimo proceduto in questo modo, automaticamente avremmo esposto al Comune ad un giudizio incerto e, probabilmente io dico, secondo me, anche soccombente.

PRESIDENTE: grazie Sindaco. Allora prima di passare alla votazione precisiamo che durante la discussione è intervenuto il Consigliere Di Leva Salvatore e che prima della votazione, come preannunciato, si sono allontanati i consiglieri Di Leva Salvatore, Fiorentino Marco, Fiorentino Antonino e Mauro Francesco. Possiamo passare adesso alla votazione.

Chi è favorevole? All'unanimità.

Per la immediata eseguibilità? Sempre all'unanimità.

Passiamo adesso all'argomento successivo ovvero quello iscritto al n.3.

Bene rientrano i Consiglieri che si erano allontanati. Passiamo all'argomento successivo ovvero, come dicevamo, quello iscritto al n.3.



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno 14/06/2016 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Dal Municipio li, 14/06/2016



IL SEGRETARIO GENERALE

Dot.ssa Elena Insenta



IL MESSO
NOTIFICATORE

Esposito Giancarlo

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ATTO _____